



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 31/01/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 10/04/2018, parte ricorrente, in data 04/07/2018, ha proposto ricorso, rappresentando, nella qualità di titolare di una ditta individuale, di aver richiesto un finanziamento ad un intermediario in data 16/02/2018, il quale veniva negato a seguito della consultazione della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Altro intermediario rifiutava una seconda richiesta di finanziamento, per la presenza della segnalazione pregiudizievole, il 03/04/2018. Riscontrava così la persistenza di una segnalazione a sofferenza nei suoi confronti in precedenza effettuata dalla società B, in qualità di cessionaria del credito derivante da un contratto di mutuo fondiario, poi dichiarato prescritto con sentenza emessa dal Tribunale di Locri e passata in giudicato il 12/11/2014. Afferma che la sentenza del Tribunale era nota all'intermediario A, il quale aveva precettato le somme di cui al contratto di mutuo in qualità di *servicer* della società B cessionaria del credito. Precisa che la pubblicazione della sentenza è avvenuta il 12/12/2013 e che pertanto, da tale data, sia la società cessionaria che il *servicer* avrebbero dovuto attivarsi per cancellare la segnalazione con efficacia retroattiva sin dal 01/07/2006. Essi, invece, hanno mantenuto un negligente comportamento omissivo, violando: i canoni di buona fede e correttezza; la circolare della Banca d'Italia n. 139/91 secondo cui *"i crediti prescritti non devono più essere segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata"*; l'art. 11 del codice della privacy, gravando sull'intermediario l'obbligo di comunicare dati esatti e aggiornati, con conseguente obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 15. Ritiene pertanto configurata una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale delle società convenute, con



conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di *chance*, derivante dal mancato accesso al credito e dagli svantaggi concorrenziali con altre imprese del settore; nonché del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione della reputazione personale e commerciale. Afferma che tali danni sono da liquidarsi in via equitativa (richiama sul punto diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito) “*nel minimo e in via prudenziale*” in € 90.000,00, tenuto conto del lungo lasso di tempo per cui si è protratta la segnalazione illegittima (cinque anni), dell'importo segnalato a sofferenza (€ 470.808,00) e del fatturato della ditta (allega modello IVA 2017). Evidenzia che, nella risposta al reclamo, la società cessionaria ha di fatto ammesso la propria responsabilità, dichiarando che avrebbe provveduto “*alle rettifiche necessarie*”. Nessuna risposta giungeva dalla società *servicer*. L'intermediario A si è costituito, sia in proprio, che in qualità di mandataria della società cessionaria (società B), facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 12/09/2018, nelle quali precisa innanzitutto di svolgere attività di *servicing* finalizzata alla gestione ed al recupero di crediti in sofferenza. Ripercorre le vicende che hanno interessato il credito vantato nei confronti del ricorrente. In particolare, la società cessionaria (società B) ha acquistato *pro soluto* il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dal ricorrente nel 1986, a seguito di un'operazione di cessione di rapporti giuridici in blocco, con effetto dal 5 dicembre 2005, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. Di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ripercorre inoltre le vicende giudiziarie intercorse a seguito dell'intrapresa esecuzione immobiliare, conclusesi con la pronuncia del Tribunale di Locri del 12/12/2013, che nel giudizio di opposizione all'atto di precetto ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito. Eccepisce anzitutto il difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del credito e non essendo ad esso imputabile la segnalazione, in quanto mero *servicer*. Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva anche con riferimento alla società cessionaria, non rientrante nel novero degli intermediari soggetti alla procedura ABF. Sostiene pertanto che il ricorso presentato nei confronti della SPV (società B) debba essere dichiarato inammissibile. In ogni caso, nel merito, ritiene che sia cessata la materia del contendere, avendo provveduto la cessionaria alla cancellazione della segnalazione sin dal dicembre 2013, ossia dalla data di pubblicazione della pronuncia che ha dichiarato prescritto il credito. Quanto alla domanda risarcitoria, evidenzia come non possa ritenersi configurato un danno *in re ipsa*, richiamando sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con repliche del 12/10/2018, il ricorrente Afferma la sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario A, in quanto l'obbligo di provvedere alla cancellazione è sorto automaticamente dalla decisione del Tribunale. Inoltre, la competenza a provvedere alla rettifica della segnalazione sarebbe stata dallo stesso confermata nella risposta al reclamo, sia pure nella qualità di società procuratrice della SPV cessionaria. Quanto alla richiesta risarcitoria, sostiene di aver documentato i danni patrimoniali allegando due comunicazioni di diniego di finanziamento, le quali sono idonee a dimostrare sia lo svantaggio concorrenziale, sia il danno reputazionale. Insiste per l'accoglimento delle proprie pretese. In sede di controrepliche datate 29/10/2018, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità delle repliche del ricorrente. Ribadisce le eccezioni sul difetto di legittimazione passiva e sulla mancata prova del danno.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la verifica dell'illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata pur in presenza della prescrizione del credito e il conseguente diritto di parte ricorrente ad ottenere la cancellazione della segnalazione pregiudizievole, nonché il risarcimento dei danni



patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di detta segnalazione. Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riguardo alla società B, cessionaria del credito, è fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, si rileva che tale soggetto risulta essere una SPV non iscritta agli albi di vigilanza e, dunque, la stessa risulta estranea alla competenza *ratione personae* dell'Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalle Disp. ABF, sez. I, § 3, secondo cui rientrano nella nozione di "intermediari" "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.B. ...". Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della società B. Al contrario, va rigettata la medesima eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario A con riguardo alla propria posizione. Infatti, sul punto, rileva il Collegio che lo stesso ha agito in qualità di *servicer* della SPV (cfr. contratto di mandato all. 1 alle controdeduzioni), la quale aveva acquistato il credito relativo al rapporto in oggetto nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti *pro soluto* e in blocco con effetto dal 5 dicembre 2005 (cfr. all. 3 controdeduzioni), effettuata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 del TUB. Nella prassi, il c.d. SPV (Special Purpose Vehicle) – entità appositamente costituita che gestisce il portafoglio dei crediti quale patrimonio separato – affida ad un soggetto (che può essere anche l'*originator* o un terzo) l'incarico di amministrare ed incassare i crediti nonché l'eventuale attività di recupero; tale rapporto, definito come attività di *servicing* e di *cash management*, assume la natura giuridica di un contratto di mandato all'incasso, dietro corrispettivo. Il *servicer* assume di norma la veste di ulteriore titolare, in aggiunta allo SPV, del trattamento dei dati relativi al debitore ceduto. Tale trattamento è effettuato oltretutto per finalità connesse e strumentali all'amministrazione e gestione del portafoglio dei crediti ceduti, per l'adempimento di obblighi derivanti da norme di legge e regolamentari, nonché da disposizioni di vigilanza. La legittimazione passiva del *servicer* è stata recentemente riconosciuta dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6816 del 27.3.2018, avente ad oggetto una fattispecie del tutto assimilabile (la cessione dei crediti – in quel caso nascenti da contratti CQS – ad una società SPV attraverso un'operazione di cartolarizzazione); tale pronuncia ha escluso la legittimazione passiva dell'intermediario *originator* e riconosciuto la possibilità di convenire davanti all'ABF l'intermediario *servicer*, non essendo evidentemente possibile avanzare alcuna richiesta nei confronti della SPV, non soggetta alle Disposizioni ABF e quindi legittimata passiva solo davanti all'A.G.O. Orbene, alla luce dell'orientamento sopra citato, ripreso anche da una recente decisione di questo stesso Collegio (V. Collegio di Bari, decisione n. 23767/18), si ritiene che debba ammettersi la legittimazione passiva dell'intermediario A, il quale pur non essendo titolare del credito, ne cura la gestione e pertanto è nelle condizioni di potersi attivare per la cancellazione delle segnalazioni riconosciute illegittime (cfr., in tal senso, anche la pronuncia n. 10060/18 del Collegio di Roma). Tra l'altro, giova osservare che nella risposta al reclamo è lo stesso intermediario A, in qualità di procuratore della società B, che dichiara di provvedere alle rettifiche necessarie presso la Centrale dei Rischi. Precisato quanto sopra, si può ora passare all'esame del merito del ricorso. Al riguardo, rileva il Collegio che parte ricorrente chiede di accertare la responsabilità degli intermediari dal 12/12/2013, data di deposito della sentenza del Tribunale, e chiede la cancellazione della segnalazione dal 01/07/2006, data di prescrizione del credito. A supporto probatorio di quanto richiesto, il ricorrente ha allegato copia di una visura in Centrale dei Rischi elaborata in data 02/03/18, relativa al periodo dicembre 2017 – marzo 2008, dalla quale si evince una segnalazione a sofferenza effettuata dalla SPV fin dal marzo 2008; l'intermediario A risulta indicato come *servicer* della SPV. Da quanto emerge dalla documentazione in atti risulta pacifica l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal



rapporto di finanziamento in questione; sul punto la sentenza del Tribunale di Locri (allegata al ricorso), proprio in virtù di tale prescrizione, ha dichiarato l'insussistenza del diritto dell'intermediario A di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del ricorrente. Lo stesso Tribunale ha precisato che *"l'ultima rata è scaduta il 01.07.96. Da tale data, quindi, è iniziato a decorrere il termine decennale ai fini della prescrizione"*; il credito dovrebbe pertanto ritenersi prescritto dal 01/07/2006. Al riguardo, giova segnalare che va comunque riconosciuta la competenza temporale dell'Arbitro, sia pur in presenza di una segnalazione effettuata anteriormente al 1° gennaio 2009, ma perdurata successivamente a tale data, in ragione della natura permanente del fatto illecito (cfr., in senso conforme, Collegio di Roma, decisione n. 6565/17). Quanto poi al caso in cui intervenga la prescrizione del credito, giova rammentare che la Circolare della Banca d'Italia, n. 139 dell'11 febbraio 1991 (*Istruzioni per gli intermediari creditizi*), dal 14° aggiornamento del 29 aprile 2011, prevede che la segnalazione di crediti prescritti non sia più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata. Al riguardo, rileva il Collegio che l'intermediario A ha allegato un prospetto (dove si legge "rettifica rischi" e "rettifica posizione globale"), stampato il 24/07/18 e quindi risalente ad un momento successivo a quello prodotto dal ricorrente e sopra richiamato, dal quale sembrerebbe evincersi la rettifica dei dati in CR ma solo fino al dicembre 2013 (data di deposito della sentenza). Tuttavia, alla luce della normativa in materia il ricorrente ha diritto alla cancellazione della segnalazione contestata a partire dal mese in cui la prescrizione è maturata. Accertata dunque la sussistenza dell'illegittimità della condotta posta in essere dall'intermediario resistente, si può passare ad esaminare la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionati dall'illegittima segnalazione. Sul punto, giova richiamare il principio di diritto affermato dalla recentissima pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 1642/19, secondo cui: *"Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione."* Ora, nel caso di specie, il Collegio ritiene che debba considerarsi provata l'esistenza di un danno di natura patrimoniale. Risulta, infatti, dalle evidenze in atti, che due intermediari hanno negato l'accesso a finanziamenti al cliente. Il ricorrente, a supporto della propria richiesta, ha prodotto infatti copia della seguente documentazione: a) comunicazione del 21/02/2018 di diniego di un finanziamento, proveniente dall'intermediario C, ove risulta che la richiesta non è stata accolta *"anche a seguito della consultazione delle banche dati"*; b) e-mail del 03/04/2018 dell'intermediario D, ove risulta che non è stato possibile procedere all'istruttoria *"vista l'importante pregiudizievole ancora registrata in Centrale Rischi di Banca d'Italia"* e ove si legge testualmente *"nonostante la documentazione esibita relativa al grado di giudizio che disponeva la cancellazione della sofferenza, alla data odierna, consultando gli archivi, si vince la posizione ancora in essere"*. Poiché, al momento del diniego dei finanziamenti, con particolare riguardo al diniego indicato *sub b)*, l'unica segnalazione negativa presente era quella in esame, deve reputarsi provato il nesso causale tra tali dinieghi e la perdurante segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente nella Centrale Rischi. Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittima segnalazione si rileva che anch'essa possa essere accolta, potendosi ritenere che da tale acclarata illegittimità consegua una lesione dell'immagine e della reputazione economico-commerciale del segnalato in mancanza di elementi che facciano supporre il contrario, così come risulta nel caso di specie (cfr., in senso conforme, *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

16660/18; Collegio di Roma, decisione n. 8855/2016 e decisione n. 16943/17; Collegio di Palermo, decisione n. 1821/18; Collegio di Milano, decisione n. 515/17). Ciò precisato, va considerato che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza di un danno risarcibile, così come avvenuto nel caso di specie per i motivi sopra esposti, ma non sia possibile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 6703/15), così come richiesto d'altronde dallo stesso ricorrente. Al riguardo, tenuto conto del lungo lasso di tempo per cui si è protratta la segnalazione illegittima, nonostante l'intervenuta sentenza del Tribunale che aveva accertato la prescrizione del credito; tenuto conto della notevole entità dell'importo segnalato a sofferenza (€ 470.808,00), nonché dell'attività professionale svolta dal ricorrente, soggetto non consumatore; considerata nel contempo la parziale rettifica della segnalazione sia pur tardivamente operata dall'intermediario A, il Collegio ritiene equo liquidare l'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché l'importo di € 300,00 per spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario A provveda alla cancellazione della segnalazione contestata a partire dal mese in cui la prescrizione è maturata. Dispone altresì che il medesimo intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché l'importo di € 300,00 per spese di assistenza professionale. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'intermediario B.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS